

## STATUTO

dell'Associazione

BEACHMED Community for Mediterranean sustainable coasts Associazione di promozione sociale

## **BEACHMED aps**

|         |                                                                                |    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art.1.  | Statuto .....                                                                  | 3  |
| Art.2.  | Regolamento .....                                                              | 3  |
| Art.3.  | Efficacia dello statuto .....                                                  | 3  |
| Art.4.  | Interpretazione dello statuto .....                                            | 3  |
| Art.5.  | Finalità .....                                                                 | 3  |
| Art.6.  | Attività di Interesse Generale.....                                            | 4  |
| Art.7.  | Azioni .....                                                                   | 4  |
| Art.8.  | Prestazioni esercitate .....                                                   | 5  |
| Art.9.  | Ammissione dei Soci.....                                                       | 6  |
| Art.10. | Quote sociali .....                                                            | 8  |
| Art.11. | Diritti e doveri degli associati .....                                         | 8  |
| Art.12. | Volontario e attività di volontariato .....                                    | 9  |
| Art.13. | Perdita della qualifica di associato .....                                     | 9  |
| Art.14. | Gli organi sociali.....                                                        | 9  |
| Art.15. | L'Assemblea .....                                                              | 10 |
| Art.16. | Compiti dell'Assemblea .....                                                   | 10 |
| Art.17. | Assemblea ordinaria .....                                                      | 11 |
| Art.18. | Assemblea in via straordinaria .....                                           | 11 |
| Art.19. | Consiglio Direttivo .....                                                      | 12 |
| Art.20. | Il Presidente ed il Vicepresidente .....                                       | 13 |
| Art.21. | Il Tesoriere .....                                                             | 13 |
| Art.22. | La Segreteria Esecutiva ed il potere di firma .....                            | 14 |
| Art.23. | Organo di controllo.....                                                       | 14 |
| Art.24. | Organo di Revisione legale dei conti .....                                     | 15 |
| Art.25. | Libri sociali .....                                                            | 15 |
| Art.26. | Risorse economiche .....                                                       | 15 |
| Art.27. | I beni .....                                                                   | 15 |
| Art.28. | Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio..... | 16 |
| Art.29. | Bilancio.....                                                                  | 16 |
| Art.30. | Bilancio sociale.....                                                          | 16 |
| Art.31. | Convenzioni .....                                                              | 16 |
| Art.32. | Personale retribuito.....                                                      | 16 |
| Art.33. | Responsabilità ed assicurazione dei volontari.....                             | 16 |
| Art.34. | Responsabilità dell'Associazione .....                                         | 17 |
| Art.35. | Assicurazione dell'Associazione.....                                           | 17 |
| Art.36. | Devoluzione del patrimonio .....                                               | 17 |
| Art.37. | Norma transitoria .....                                                        | 17 |
| Art.38. | Disposizioni finali .....                                                      | 17 |

## **Art.1. Statuto**

- 1.1. Il presente Statuto regola e disciplina, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 (in seguito "Codice"), del Codice Civile Italiano e della normativa italiana in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **"BEACHMED Community for Mediterranean sustainable coasts, Associazione di Promozione Sociale"**, in breve, **"BEACHMED aps"**.
- 1.2. Esso assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
- 1.3. L'acronimo "aps" potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore
- 1.4. L'Associazione ha sede legale in Italia, nel comune di Marino (RM), Largo Paradiso n°2c.
- 1.5. L'Associazione può cambiare il proprio domicilio che, tuttavia, deve rimanere in Italia anche se degli uffici secondari possono essere stabiliti ovunque se ritenuti utili.
- 1.6. Il Sito Internet dell'Associazione è [www.beachmed.eu](http://www.beachmed.eu).
- 1.7. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.8. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

## **Art.2. Regolamento**

- 2.1. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

## **Art.3. Efficacia dello statuto**

- 3.1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

## **Art.4. Interpretazione dello statuto**

- 4.1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 del Codice Civile.

## **Art.5. Finalità**

- 5.1. L'Associazione mira a formare e promuovere una comunità efficace per la protezione della zona costiera mediterranea ed il suo sviluppo sostenibile, integrato con i suoi dintorni.
- 5.2. Con il termine di protezione delle zone costiere e sviluppo sostenibile si fa riferimento ai principi del Protocollo per la Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) firmato a Madrid, il 21 gennaio 2008 e della "Carta di Bologna", firmata da 28 Amministrazioni regionali costiere del Mediterraneo nelle versioni del 2007 e del 2012, includendo zone dell'entroterra e del mare territoriale per una visione ed un'azione completamente integrate.

- 5.3. L'Associazione per adempiere a tali principi, si propone di costruire e mantenere forti e permanenti connessioni tra regioni periferiche, amministrazioni costiere, comunità di ricerca ed imprenditoriali ed altre parti interessate, sia pubbliche che private, per fronteggiare l'erosione costiera, gli effetti dei cambiamenti climatici, l'urbanizzazione litoranea ed altre minacce che hanno compromesso in generale lo sviluppo sostenibile dei territori vicino al mare, del loro entroterra e dei vicini spazi marittimi.
- 5.4. L'Associazione perseguirà le finalità sopra indicate in stretta collaborazione con pubbliche amministrazioni, università/istituti di ricerca, Aree e Riserve Marine e Costiere Protette, imprese di costruzione marittima, imprenditori marittimi, aziende di pesca, agricoltori dell'entroterra, comunità locali e qualsiasi altra parte interessata coinvolta.
- 5.5. Sotto l'aspetto prettamente giuridico, la finalità principale dell'Associazione riguarda la protezione e lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione della Natura e dell'Ambiente con riferimento alle zone costiere e ai loro ecosistemi e contestuali dintorni (verso terra e verso mare) lungo il bacino del Mediterraneo.

## **Art.6. Attività di Interesse Generale**

- 6.1. L'Associazione, dovendo indicare le Attività di Interesse Generale che intende esercitare, senza scopo di lucro, individuandole tra quelle incluse nell'art. 5 . comma 1 del Codice stesso, stabilisce di esercitare in via esclusiva o principale, le attività individuate alle lettere e), g), h), i), y) ed in dettaglio:
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività abituale di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  - ....
  - g) formazione universitaria e post-universitaria;
  - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - .....
  - y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- 6.2. L'Associazione si propone di svolgere le predette attività prevalentemente in favore dei propri associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato (strutturato od occasionale) dei propri associati.

## **Art.7. Azioni**

- 7.1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni che verranno intraprese nell'ambito delle Attività di Interesse Generale sopra descritte, si concretizzeranno **nel perseguimento degli obiettivi della Carta di Bologna** che sono così riassumibili:

- contribuire a creare una rete di osservatori costieri finalizzata a individuare norme comuni nelle attività di indagine costiere armonizzate con la direttiva INSPIRE, ad analizzare le dinamiche morfologiche costiere nel Mediterraneo, a condividere i servizi di monitoraggio;
  - migliorare la capacità di indagine sull'erosione, il rischio di alluvione e i metodi di governance lungo le coste mediterranee al fine di aggiornare e migliorare l'esperienza già acquisita da diverse Regioni in modo tale che queste siano più pronte alla pianificazione territoriale a livello regionale e conformi alla direttiva sulle inondazioni (2007/60/EC);
  - promuovere l'uso sostenibile delle risorse strategiche come il territorio costiero e il suo entroterra per prevenire il processo di "littoralizzazione" e incoraggiare l'agricoltura smart & green e l'economia circolare;
  - individuare, caratterizzare e promuovere l'uso sostenibile delle risorse strategiche come le scorte costiere e sottomarine di sedimenti per affrontare l'erosione costiera e gli effetti dei cambiamenti climatici, favorendo anche nuove regolamentazioni e nuove relazioni commerciali tra tutti i paesi mediterranei;
  - promuovere una pianificazione territoriale integrata, ove necessario, in conformità ai principi della Gestione Integrata delle Zone Costiere, Pianificazione degli Spazi Marittimi, Direttiva sulle Inondazioni, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile delle Regioni periferiche, favorendo l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi di inondazione;
  - progettare ed eseguire opere strutturali lungo le Regioni mediterranee in modo coerente con i suddetti processi di pianificazione integrata, per l'attuazione concreta di una politica di adattamento ai rischi naturali e antropici delle zone costiere e del suo hinterland;
  - promuovere iniziative di cluster di progetti come "FACECOAST – Face the challenge of climate change in the Mediterranean coastal zones", lanciato nell'ambito del processo di capitalizzazione avviato dal programma europeo MED, al fine di rafforzare la cooperazione tra i Regioni, amministrazioni costiere, università e altre parti interessate, massimizzando i risultati e favorendo potenziali sinergie.
- 7.2. L'Associazione dedicherà particolare attenzione alle aree protette marine, costiere e dell'entroterra, che possono rappresentare un buon campo d'azione per approcci innovativi in termini di economia circolare, economia verde ed economia blu.
- 7.3. L'Associazione incoraggerà progetti collettivi e collaborativi tra le comunità coinvolte e faciliterà, in ogni modo possibile, la creazione/sviluppo di gruppi di lavoro locali, regionali, nazionali e mediterranei (come il Tavolo Nazionale sull'Erosione Costiera istituita dal Ministero Italiano dell'Ambiente ed il nascente Osservatorio Nazionale ovvero della Rete Nazionale degli Osservatori dei tratti costieri costituita dal Ministero Francese della "Transition Ecologique et Solidaire"), offrendo loro nuove opportunità di collegamento in modo da favorire la loro cooperazione.
- 7.4. L'Associazione si impegna a collaborare con altre associazioni o comunità che lavorano su temi analoghi o complementari, cercando di sviluppare sinergie ed evitando sovrapposizioni, duplicazioni o inutili competizioni.

## **Art.8. Prestazioni esercitate**

- 8.1. Le attività dell'Associazione si articoleranno secondo le seguenti categorie di prestazioni specifiche a titolo indicativo e non esaustivo:

- **Networking/clustering:** animazione della comunità utilizzando tutti gli strumenti disponibili (sito web, incontri online, forum, contatti, seminari, ecc.) al fine di creare e mantenere relazioni tra associazioni, partenariati di progetti europei, pubbliche amministrazioni, reti e organizzazioni internazionali, operatori costieri e qualsiasi gruppo di stakeholder interessato.
- **Promozione/Disseminazione:** organizzazione di eventi e partecipazione ad incontri, workshop, seminari, corsi di formazione, master, conferenze e produzione di documenti (brochure, pieghevoli, articoli, ecc.) per promuovere iniziative conformi ai principali obiettivi di BEACHMED; apertura di uno spazio web per le notizie, i contributi, le applicazioni scaricabili, il database di documenti, dati georeferenziati e progetti delle zone costiere, servizi amministrativi e della comunicazione (videoconferenze, gestione degli eventi, adesione e pagamento in linea per le iniziative dell'Associazione).
- **Progettazione europea/internazionale:** la partecipazione ai bandi europei/internazionali per progetti conformi agli obiettivi dell'Associazione, mediante assistenza alle Pubbliche Amministrazioni ed agli altri attori interessati, durante le fasi preparatorie e negoziali e lavorando in partenariato durante la fase di attuazione dei progetti e piani, fornendo supporto anche per il loro aggiornamento;
- **Consulenze/Interventi:** consulenza gratuita ed assistenze specifiche a favore di terzi Enti Pubblici per valorizzare gli obiettivi della Carta di Bologna e avviare nuove iniziative; consulenze a favore degli associati di BEACHMED (imprese, associazioni, pubbliche amministrazioni associate, società private, soci singoli, ecc.) e di terzi attori quando necessario anche mediante convenzioni con centri di ricerca, Istituti e laboratori universitari e non, con organi dell'UE e delle NU, ecc.; interventi sul territorio ispirati all' "impact investing".

- 8.2. L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti da un apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione.
- 8.3. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice.
- 8.4. L'Associazione farà particolare riferimento agli "operating grants" disposti dall'UE specificatamente per le associazioni del Terzo Settore come BEACHMED aps in quanto questa è impegnata per finalità di generale interesse dell'UE, è attiva nel campo dell'ambiente ed è coinvolta nella promozione dello sviluppo, implementazione ed adozione delle politiche e delle leggi Europee in questo ambito.

## **Art.9. Ammissione dei Soci**

- 9.1. Possono essere membri dell'associazione le persone fisiche e altre associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e che si impegnano per realizzare le attività di interesse generale senza scopo di lucro.
- 9.2. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale già associate.

- 9.3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge (7). Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
- 9.4. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo (in seguito Consiglio) su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
- 9.5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio comunica la decisione all'interessato entro 120 giorni, motivandola.
- 9.6. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
- 9.7. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- 9.8. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
- 9.9. L'Associazione ha sei categorie di soci:
- Socio ordinario: ogni persona adulta che approva gli scopi e le regole dell'Associazione, può diventare membro ordinario dell'Associazione.
  - Socio onorario: L'Assemblea può decidere all'unanimità di invitare alcune persone, per i loro meriti speciali e noti nel campo di interesse dell'Associazione, a diventare membri onorari.
  - Socio sostenitore: ogni singolo membro che offre un contributo aggiuntivo alla tassa di base.
  - Socio fondatore: tutte le persone che hanno partecipato all'istituzione dell'Associazione e tutte le persone che fanno richiesta di adesione all'Associazione entro un mese dalla sua istituzione.
  - Socio junior: ogni singolo membro di età inferiore ai 30 anni.
  - Socio collettivo: tutte le organizzazioni legalmente istituite (pubbliche o private) che vogliono promuovere l'attività dell'Associazione.
- 9.10. Coloro la cui domanda di adesione è stata approvata come previsto nel presente Statuto, sono ammissibili ad essere singoli membri dell'Associazione dietro pagamento della quota associativa prescritta o fissata in base a queste regole. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota associativa.
- 9.11. Ogni membro sarà registrato sulla piattaforma ufficiale dell'Associazione con un account personale. Tutte le informazioni personali saranno tenute in conformità con la legge vigente a seguito di una espressa autorizzazione da parte dei membri stessi.
- 9.12. Premessa la tutela del diritto di associazione garantita dai diversi ordinamenti e sancita in particolare dall'art. 18 della Costituzione Italiana, dove tale diritto deve poter essere esercitato senza bisogno di alcuna autorizzazione, ogni membro ispira la propria azione sulla base della correttezza delle relazioni e del rispetto delle leggi e di eventuali norme specifiche in base alle quali egli stesso opera; in particolare i dipendenti pubblici possono offrire il loro sostegno all'Associazione, in termini di informazione ed assistenza, compatibilmente con la loro missione pubblica e, nel caso di incarichi retribuiti, su esplicita autorizzazione dei loro superiori.

9.13. Il Consiglio esaminerà le domande di affiliazione da parte di associazioni e reti esistenti costituite da stakeholder. I benefici e le responsabilità di tali affiliazioni saranno definiti dal Consiglio.

## **Art.10. Quote sociali**

10.1. L'Associazione ha una tassa annuale, che dà diritto all'adesione per un anno.

10.2. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

10.3. Le quote per ogni categoria di soci sono determinate dal Consiglio con una specifica deliberazione. Tuttavia, all'istituzione dell'Associazione, le tasse sono provvisoriamente determinate come segue:

- Socio ordinario: 30,00 €
- Socio onorario: 0,00 €
- Socio sostenitore: > 30,00 €
- Socio fondatore: 30,00 €
- Socio junior: 10,00 €
- Socio collettivo: 50,00 €

10.4. Le quote associative possono essere versate all'Associazione anche tramite il portale ufficiale del sito web che, quando predisposto, consentirà diversi modi di pagamento.

## **Art.11. Diritti e doveri degli associati**

11.1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

11.2. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali di cui all'art. 25 facendone richiesta al Consiglio laddove non siano consultabili on line;
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice;

11.3. Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio.

11.4. L'Associazione nella sua attività e nelle attività dei suoi organi si ispira al rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità, di eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

## **Art.12. Volontario e attività di volontariato**

- 12.1. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività; in tal caso è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 12.2. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 12.3. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. La qualità di volontario non occasionale è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
- 12.4. L'attività del volontario non occasionale non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

## **Art.13. Perdita della qualifica di associato**

- 13.1. I soci hanno il diritto di dimettersi dall'Associazione e possono farlo semplicemente cancellando il proprio account personale sulla piattaforma ufficiale del sito web o inviando una nota all'email ufficiale dell'Associazione ([secretariat@beachmed.eu](mailto:secretariat@beachmed.eu)).
- 13.2. Una persona cessa di essere un membro dell'Associazione per le seguenti ragioni:
- per cessazione di esistenza;
  - per non aver pagato la quota associativa entro tre mesi dalla data di scadenza dell'ultima commissione pagata
  - per dimissioni
  - per espulsione dall'Associazione dal Consiglio o a maggioranza semplice dei voti espressi in un'Assemblea convocata a tale scopo.
- 13.3. Il Consiglio può espellere un membro dall'Associazione se il socio non ha pagato la quota associativa scaduta e/o non ha altrimenti eseguito i compiti che ha sottoscritto diventando un membro dell'Associazione e/o ha notevolmente danneggiato l'Associazione durante la sua attività all'interno o all'esterno dell'Associazione stessa e/o non soddisfa più le condizioni di appartenenza elencate nello Statuto o nei Regolamenti dell'Associazione.
- 13.4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria italiana entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

## **Art.14. Gli organi sociali**

- 14.1. Sono organi dell'associazione:
- Assemblea degli associati;
  - Consiglio Direttivo;
  - Presidente e Vicepresidente;
  - Tesoriere;

- Segreteria Esecutiva;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

14.2. Il Consiglio Direttivo, insieme al Presidente, al Vice-presidente ed al Tesoriere che ne fanno parte, rappresenta l'organo amministrativo dell'Associazione.

14.3. L'Associazione intende essere pienamente conforme all'equilibrio di genere nella composizione degli organi decisionali e metterà in pratica ogni azione per raggiungere questo obiettivo evitando peraltro sterili automatismi.

### **Art.15. L'Assemblea**

15.1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, regolarmente iscritti nel Libro degli associati prima della data della sua convocazione ed in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. .

15.2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati o sino ad un massimo di cinque nel caso in cui il numero degli associati fosse superiore a cinquecento.

15.3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in casi eccezionali e di forza maggiore, da persona nominata a presiedere dai convenuti all'assemblea stessa.

15.4. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o, in caso di momentanea indisponibilità, dal Vicepresidente, mediante avviso pubblicato sul sito dell'Associazione almeno 45 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

15.5. Tale comunicazione può avvenire anche a mezzo e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati.

15.6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio a maggioranza lo ritiene necessario.

15.7. I voti sono palesi, salvo che l'Assemblea decida diversamente.

15.8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

15.9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica del presente Statuto o per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

### **Art.16. Compiti dell'Assemblea**

16.1. L'Assemblea verbalizza le discussioni interne e prende le sue decisioni tramite deliberazioni scritte, progressivamente numerate e pubblicate sul sito web ufficiale entro il minor tempo.

16.2. L'Assemblea delibera:

- il domicilio dell'Associazione;
- le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed il bilancio sociale, quando previsto;

- l'elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Tesoriere;
- l'elezione degli altri componenti del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente;
- la nomina dei membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione, se richiesto;
- la responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- l'esclusione degli associati se richiesto che si esprima da parte dell'interessato;
- modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

### **Art.17. Assemblea ordinaria**

- 17.1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
- 17.2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti con un quorum minimo di 7 membri.
- 17.3. Ai sensi dell'art.24, comma 4 del Codice, l'Assemblea potrà essere tenuta mediante mezzi di telecomunicazione ovvero il voto potrà essere espresso in via elettronica, laddove sia garantita l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 17.4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, Il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere non hanno diritto di voto.
- 17.5. L'Assemblea opera in generale secondo i seguenti passaggi:
- Apertura dell'Assemblea;
  - Elezione del segretario di registrazione (se il Tesoriere è nell'incapacità di esercitare le sue funzioni);
  - Notifica del raggiungimento del quorum e dichiarazione di validità dell'Assemblea;
  - Accettazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea valutando l'inclusione di varie ed eventuali a discrezione del Presidente;
  - Apertura del dibattito per ciascun punto dell'OdG;
  - Messa ai voti delle eventuali decisioni da assumere;
  - Dichiarazione di chiusura dell'Assemblea.

### **Art.18. Assemblea in via straordinaria**

- 18.1. L'assemblea straordinaria viene convocata per modificare lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti oppure per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la sua liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  dei presenti.

## **Art.19. Consiglio Direttivo**

- 19.1. Il Consiglio Direttivo (in seguito CD) è l'organo di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 19.2. Il Presidente del CD è il Presidente dell'Associazione
- 19.3. Il CD è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere e da un minimo di altri 4 membri od un massimo di altri 14 membri eletti dall'Assemblea, tranne quando l'Associazione è in fase di costituzione durante la quale i membri del CD possono divenire i membri fondatori che lo richiedono in sede di costituzione dell'Associazione a seguito di accettazione dei membri del CD già in carica.
- 19.4. In occasione della prima Assemblea si ratifica la composizione del CD con la possibilità di integrarlo nei limiti di cui al comma precedente
- 19.5. Il CD è composto preferibilmente da rappresentanti regionali del bacino del Mediterraneo ed a tale scopo si cercherà di selezionare opportunamente dei **Segretari Territoriali** necessari per coprire nel modo più efficace gli aspetti organizzativi lungo le regioni costiere mediterranee.
- 19.6. Il CD dura in carica per n. 4 anni. Il CD scade insieme a tutti i suoi membri.
- 19.7. Le sedute del CD sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.
- 19.8. Le riunioni del Consiglio sono di regola tenute online come discussioni via e-mail o con l'aiuto di servizi specifici designati a tale scopo. In tal caso, la presenza di ciascun membro deve essere verificata online e il voto, una volta pronunciato il termine della discussione, deve essere espresso, se necessario, entro 12 ore.
- 19.9. Il CD ha il diritto di invitare il precedente Presidente, il Vicepresidente e/o un altro membro del CD precedente ad essere cooptato nel nuovo CD, al fine di rafforzare la continuità. Questi membri cooptati non hanno alcun diritto di voto, ma pieno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio.
- 19.10. Il CD si riunisce su convocazione del Presidente o, quando il Presidente è momentaneamente impossibilitato, del Vicepresidente o quando almeno la metà dei membri del CD lo richiedano.
- 19.11. I voti sono palesi e vale la regola della maggioranza. Se il voto si divide in parità, il voto del Presidente è decisivo.
- 19.12. Il CD prende le sue decisioni tramite determinazioni scritte, progressivamente numerate e pubblicate sul sito ufficiale nel più breve tempo possibile.
- 19.13. In relazione alle cause di ineleggibilità e decadenza, si applica l'articolo 2382 del Codice Civile italiano. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile italiano.
- 19.14. Il CD può nominare Comitati provvisori o gruppo di lavoro ad hoc che operano sotto la sua supervisione.
- 19.15. Il CD può delegare una o più funzioni al Presidente o al Vicepresidente.
- 19.16. Il CD compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti, il CD :
- amministra l'Associazione;
  - attua le deliberazioni dell'Assemblea;

- predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- da mandato per la stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del terzo Settore);
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati salvo loro ricorso all'Assemblea;
- delibera in materia di quote associative;

19.17. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **Art.20. Il Presidente ed il Vicepresidente**

- 20.1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
- 20.2. Il Presidente ed il Vicepresidente fanno parte dell'organo di amministrazione e sono eletti dall'Assemblea Generale, tranne quando l'Associazione è in fase di costituzione nel qual caso, sono designati dai membri che firmano l'Atto Costitutivo.
- 20.3. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica quanto il CD e cessano per scadenza del mandato per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Il Presidente ed il Vicepresidente non possono essere rieletti per più di due mandati se consecutivi.
- 20.4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del CD.
- 20.5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il CD, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al CD in merito all'attività compiuta.
- 20.6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## **Art.21. Il Tesoriere**

- 21.1. Il Tesoriere fa parte dell'organo di amministrazione ed è eletto dall'Assemblea tranne quando l'Associazione è in fase di costituzione, nel qual caso, il Tesoriere viene designato dai membri che firmano l'Atto Costitutivo. Il Tesoriere non può essere eletto per più di due mandati se consecutivi.
- 21.2. Il Tesoriere ha la responsabilità dei seguenti compiti:
- mantenere aggiornato l'elenco dei membri ed i loro indirizzi;
  - redigere i verbali delle riunioni del CD e dell'Assemblea;
  - occuparsi degli atti amministrativi e contabili dell'Associazione;
  - cura dei fondi e dei libri contabili;
  - tenuta dei libri sociali di competenza dell'organo di amministrazione;
  - cura dei beni dell'Associazione utilizzando adeguati metodi di gestione e protezione.

- 21.3. Il Tesoriere può agire con l'aiuto di un consulente esterno e dei componenti della segreteria esecutiva.
- 21.4. Il Tesoriere svolge la sua attività sulla base delle indicazioni del Presidente, riferendo a quest'ultimo ed al CD in merito all'attività compiuta, segnalando qualsiasi elemento utile alla corretta gestione contabile e finanziaria dell'Associazione.

## **Art.22. La Segreteria Esecutiva ed il potere di firma**

- 22.1. Qualsiasi atto ufficiale dell'Associazione deve essere firmato dal Presidente che ha la piena rappresentanza dell'Associazione o, in caso di impedimento temporaneo debitamente documentato, dal Vicepresidente.
- 22.2. Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e due membri del Consiglio (preferibilmente due Segretari territoriali) nominati dal Presidente, formano la Segreteria Esecutiva.
- 22.3. La Segreteria Esecutiva, nel procedimento di attuazione di quanto deliberato dal CD, ha il compito di predisporre contratti, accordi, convenzioni ed ogni altra obbligazione da sottoporre alla firma di chi ha la rappresentanza.
- 22.4. Qualsiasi atto ufficiale che includa un impegno contabile e/o finanziario vincolante deve essere firmato dal Presidente o, in caso di impedimento temporaneo debitamente manifestato, dal Vicepresidente. Di tali atti dovrà essere messo formalmente a conoscenza il Tesoriere.
- 22.5. Il Consiglio può concedere a una persona il diritto di agire come firmatario dell'Associazione prendendo una decisione separata al riguardo.

## **Art.23. Organo di controllo**

- 23.1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dal Codice ovvero allorquando siano superati per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
  - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
  - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
- 23.2. L'organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- 23.3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal Codice, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro pubblico.
- 23.4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **Art.24. Organo di Revisione legale dei conti**

24.1. E' nominato nei casi e nei modi previsti dal Codice ovvero allorquando si superino per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

24.2. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro pubblico.

## **Art.25. Libri sociali**

25.1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati ;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del CD;
- i libri delle adunanze, ove costituiti, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari.

25.2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali che verranno di norma pubblicati sul sito ufficiale dell'Associazione ovvero resi accessibili sul sito mediante accesso riservato agli associati.

## **Art.26. Risorse economiche**

26.1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice.

## **Art.27. I beni**

27.1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

27.2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

## **Art.28. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

- 28.1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi del Codice nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

## **Art.29. Bilancio**

- 29.1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
- 29.2. Il bilancio è predisposto dal CD tramite il Tesoriere e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

## **Art.30. Bilancio sociale**

- 30.1. È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del Codice.

## **Art.31. Convenzioni**

- 31.1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Codice, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
- 31.2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Tesoriere, presso la sede dell'Associazione ovvero, se redatta in forma digitale, nel server di riferimento del sito ufficiale dell'Associazione.

## **Art.32. Personale retribuito**

- 32.1. L'Associazione può prevedere una retribuzione per i membri dell'organo amministrativo nei limiti di quanto prescritto all'art.8 del Codice.
- 32.2. L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito e di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche da parte dei propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice.
- 32.3. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione, se necessario.

## **Art.33. Responsabilità ed assicurazione dei volontari**

- 33.1. I volontari che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice.

### **Art.34. Responsabilità dell'Associazione**

34.1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

### **Art.35. Assicurazione dell'Associazione**

35.1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

### **Art.36. Devoluzione del patrimonio**

36.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice.

### **Art.37. Norma transitoria**

37.1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

37.2. L'acronimo aps potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

### **Art.38. Disposizioni finali**

38.1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano ed europeo.

38.2. Il presente Statuto è stato redatto in tre lingue: Italiano, Inglese e Francese. Tuttavia, il documento con validità legale è quello in italiano.